

Informativa per la clientela di studio

N. 139 del 16.10.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730

Se il contribuente che ha presentato il modello 730/2013, si accorge di non aver fornito tutti i dati (o di averli forniti in modo inesatto) o di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, o un minor debito, ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

Premessa

Il contribuente che ha compilato il modello 730 e si accorge che nella dichiarazione vi sono degli errori o delle dimenticanze può intervenire per correggere la dichiarazione stessa. In particolare se tale circostanza avviene dopo aver presentato al Caf o professionista abilitato all'invio telematico (*ad esempio ci si accorge di non avere inserito una spesa rilevante*), il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione a "favore", o anche a seconda dei casi a "sfavore" regolarizzando spontaneamente le irregolarità commesse.

Entro **venerdì 25 ottobre 2013** tutti i contribuenti che hanno presentato il **mod. 730/2013**, e in seguito si sono accorti di aver compilato alcuni dati errati o incompleti, possono rimediare correggendoli con un **modello 730/2013 integrativo**.

Nota bene – È possibile utilizzare il **730 integrativo** solo se dalle correzioni emerge un risultato a favore del contribuente, oppure se le modifiche non influiscono sull'imposta.

Se invece emerge un risultato a favore del fisco, il 730 integrativo è inutilizzabile, l'unica possibilità di correzione è il **modello Unico**.

Il modello 730 integrativo

Il **modello 730/2013 integrativo** è un modello con il quale si possono correggere i dati inseriti nella dichiarazione originaria, in particolare deve essere compilata l'apposita casella **"730 integrativo"** presente nel frontespizio, indicando un codice, naturalmente scegliendo quello appropriato in base alla tipologia di errore da correggere.

La casella **"730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa rispetto all'originaria, indicando:

The diagram illustrates the '730 integrativo' field in the tax form front page. The form is divided into sections: 'CONTRIBUENTE' (with sub-sections for 'Dichiarante', 'Coniuge dichiarante', 'Dichiarazione congiunta', and 'Rappresentante o tutore'), 'Soggetto fiscalmente a carico di altri', and 'Situazioni particolari'. The '730 integrativo' field is located under 'Soggetto fiscalmente a carico di altri'. Below the form, a box labeled 'Inserire il codice' points to three numbered buttons: 1, 2, and 3.

Codice 1

- se l'integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario

Codice 2

- se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta"** che effettuerà il conguaglio".

Codice 3

- se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta"** che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un **maggior importo a credito, un minor debito** ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Presentazione al CAF

È importante ricordare anche che il modello **730 "integrativo"** deve essere presentato sempre a un **CAF** o a un **professionista abilitato**, con la differenza che in presenza di un codice **"1"** va presentata a un CAF anche se in precedenza l'assistenza fiscale è stata prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

In altro caso, può essere lo stesso CAF al quale è stata presentata la dichiarazione originaria, quindi diventa necessario esibire **la sola documentazione relativa all'integrazione/correzione effettuata.**

Errori a vantaggio del contribuente

I contribuenti che hanno compilato erroneamente il modello 730/2013 possono presentare un modello 730 integrativo **entro il 25 ottobre prossimo** soltanto se la correzione comporta un **maggior rimborso** o un **minor debito** d'imposta.

Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di:

- oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati;
- detrazioni d'imposta non riconosciute nonostante legittimamente spettanti;
- importo delle ritenute non scomputate;
- versamenti di acconti non considerati.

Ricordiamo che l'uso del modello **730 integrativo** è ammesso esclusivamente per le correzioni in **favore del contribuente**.

Correzione tramite la presentazione del modello Unico PF

Qualora la dichiarazione 730 presenti errori e omissioni la cui correzione comporta un **minor credito** o un **maggior debito**, **non si può presentare il modello 730 integrativo.**

Dunque se la rettifica è "a sfavore" del contribuente, per correggere gli errori riportati nella dichiarazione originaria è possibile presentare:

- un modello Unico PF **"correttivo nei termini"** rispetto alla scadenza prevista per la presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
- una dichiarazione rettificativa.

Quando non è possibile presentare il **modello 730 integrativo** per effettuare correzioni o integrazioni a favore del Fisco, era ed è possibile regolare la propria posizione direttamente con il pagamento delle somme dovute mediante ravvedimento operoso e **presentando il modello UNICO PF 2013 "correttivo" o "integrativo" alle seguenti scadenze:**

La correzione con il modello UNICO PF		
	<u>Termini</u>	<u>Cosa di presenta</u>
Errori o omissioni commessi dal contribuente in cui si viene a configurare un Maggior debito o un Minor credito	30.09.2013 (termine scaduto)	Unico PF 2013 Correttivo nei termini
	30.09.2014	Unico PF 2013 Dichiarazione integrativa <i>(in questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso).</i>
	31.12.2017	Unico PF 2013 Dichiarazione integrativa <i>(in questo caso le sanzioni vengono applicate dall'Amministrazione Finanziaria).</i>

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍